



# Comune di Bassano del Grappa

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	1996 / 2019	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: **LP\_2016\_34 REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL COMITATO DI QUARTIERE PRE - CUP I77H16000380004 – DEFINIZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE CON L'APPALTATORE**

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- con deliberazione n. 167 del 20.06.2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della nuova sede del comitato di Quartiere Pre' per la spesa complessiva di € 1.050.000,00 di cui € 812.500,00 per lavori ed € 237.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione n. 1474 del 31.10.2017 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di "LP\_2016\_34 realizzazione della nuova sede del Comitato di Quartiere Pre'" alla Ditta Edilimpianti S.r.l., con sede in Via Filippo Turati n. 38 - 20121 Milano (MI) PIVA 05858990152 verso il corrispettivo di Euro 645.281,30 oltre oneri della sicurezza di Euro 18.500,00, ed IVA al 10% per complessivi Euro 730.159,43 e con determinazione n. 1859 del 18.12.2017 è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione;
- con atto del Segretario Generale repertorio n. 9256 del 04.04.2018, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bassano del Grappa il 11/04/2018 al n. 3695 serie 1T, è stato stipulato il contratto d'appalto;
- con verbale in data 17.05.2018 sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento sono stati consegnati i lavori dal quale si evince che l'ultimazione delle opere è fissata al 07.11.2019;
- è stato emesso lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 in data 04.10.2019 sottoscritto senza riserve dall'Appaltatore;
- nel corso dell'esecuzione del contratto sono stati emessi n. 7 ordini di servizio con i quali il Direttore Lavori ha disposto all'appaltatore di iniziare immediatamente i lavori nonché, una volta iniziati, ha contestato il grave ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto non solo alle previsioni di contratto ma anche al crono programma di esecuzione dei lavori come dalla stessa Ditta consegnato in data 08.04.2019 e aggiornato da ultimo in data 03.04.2019;

**Richiamato**, in particolare, l'ordine di servizio n. 6 del 04.10.2019 con il quale, anche ai sensi dell'art. 108, co. 4, D.lgs. n. 50/2016, si ordinava a Edilimpianti S.r.l.:

- di riavviare immediatamente, senza ulteriore ritardo, l'esecuzione delle lavorazioni in cantiere, con forza lavoro e operatori adeguati e sufficienti a uniformare lo stato dei lavori a quanto previsto nel programma di esecuzione rev. 03.04.2019;
- di eseguire le prestazioni e le lavorazioni, previste nel cronoprogramma di cui al punto precedente, non ancora eseguite e descritte nel medesimo ordine di servizio, entro e non oltre 22 giorni dal ricevimento dell'Ordine di servizio;
- di provvedere, entro e non oltre tre giorni dal ricevimento dell'Ordine di servizio, alla presentazione del programma di esecuzione dei lavori aggiornato (cronoprogramma completo della relativa parte economico-finanziaria), ove fosse evidenziato il recupero del ritardo accumulato, nel rispetto delle scadenze contrattuali, e fermo restando, per il completamento di tutte le prestazioni e lavorazioni, il termine finale già previsto nel programma di esecuzione rev. 03.04.2019;

**Considerato** che la ditta Edilimpianti S.r.l., con contegno contrario alla corretta esecuzione della prestazione ed evidentemente in contrasto con il principio di buona fede nell'esecuzione delle obbligazioni, ha disatteso al sopra citato ordine di servizio, funzionale a riattivare l'attività dell'Impresa, omettendo anche di darvi riscontro;

**Dato atto** che in data 11.10.2019, essendo trascorsa una settimana dall'Ordine di Servizio n. 6 e non essendosi l'Impresa fattivamente riattivata, il Direttore dei Lavori è stato costretto ad emettere un nuovo Ordine di Servizio, il n. 7, a mezzo del quale ha ordinato di riavviare immediatamente, senza ulteriore ritardo, l'esecuzione delle lavorazioni in cantiere, onde evitare il deterioramento delle opere realizzate;

**Richiamata** la nota prot. 77772 del 17.10.2019 con la quale il R.U.P., sulla scorta delle evidenze delle relazioni sullo stato dei luoghi trasmesse dal Direttore dei lavori e dei verbali di sopralluogo del suo Assistente, ha:

- preso atto che decorsi dieci giorni dall'Ordine di Servizio n. 6, l'Impresa appaltatrice ha impiegato, nel menzionato arco temporale, due soli operai in data 14.10.2019, per la durata di sola mezza giornata;
- ha preso atto del, e segnalato il, perdurare delle condizioni di abbandono del cantiere con assenza del personale e il mancato avanzamento delle attività, rilevando altresì come l'Impresa non abbia neppure provveduto all'attività minima consistente nella redazione del cronoprogramma aggiornato, essendo rimasti totalmente inevasi gli Ordini di servizio nn. 6, 7, e non avendo l'Impresa minimamente adempiuto a quanto disposto dal Direttore dei lavori;
- contestato, conseguentemente, all'Impresa, nuovamente e formalmente, il grave inadempimento e la negligenza, anche con specifico riferimento agli Ordini di Servizio nn. 6 e 7, invitandola la medesima Impresa a riprendere immediatamente i lavori, con piena conformità agli Ordini di Servizio nn. 6 e 7, secondo quanto in essi prescritto;

**Dato atto** che la ditta Edilimpianti S.r.l., con nota del 17.10.2019 pervenuta in data 18.10.2019, ha:

- affermato che non le sarebbe addebitabile alcun ritardo, essendo stati questi causati da eventi imprevedibili o comunque da cause estranee alla volontà dell'appaltatore stesso;
- chiesto il riconoscimento di "un termine suppletivo di 150 giorni" per l'ultimazione dei lavori, posticipando la fine lavori al 06.04.2020;
- chiesto la non applicazione della penale prevista per il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori;
- chiesto che la Stazione appaltante definisca e approvi la variante migliorativa afferente alla produzione di acqua calda sanitaria in centrale termica (sub e), al fine di rendere indipendenti i consumi dei corpi A e B;

**Vista** la nota prot. n. 82118 del 05.11.2019 con la quale il R.U.P., sentito il Direttore dei Lavori e constatata l'infondatezza delle controdeduzioni dell'Impresa, ha riscontrato la nota di cui al precedente punto:

- evidenziando la negligenza dell'appaltatore per aver dato avvio ai lavori con 144 giorni di ritardo, interrompendoli un solo giorno dopo l'avvio (08.10.2018), e riprendendoli solo il 27.12.2019;
- appurando l'andamento meteorologico e l'infondatezza della relativa osservazione dell'Impresa;
- evidenziando che, nonostante gli ordini di servizio nn. 6 e 7, la forza lavoro non era stata e non era impiegata attualmente dall'impresa in maniera sufficiente a uniformare lo stato dei lavori a quanto previsto nel crono programma predisposto dalla medesima Impresa, con conseguente reiterata grave violazione del contratto, negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto e grave inadempimento dell'Impresa appaltatrice;
- constatando che l'Impresa non aveva provveduto ad allegare un crono programma attestante il recupero del ritardo, rilevando conseguentemente la carenza di cause di forza maggiore o comunque che non fossero imputabili all'Impresa in ordine al ritardo prodottosi;
- determinando la non ricorrenza di elementi di fatto e di diritti impeditivi dell'applicazione delle penali contrattualmente previste;

ed ha espresso parere negativo all'istanza di proroga dell'impresa appaltatrice per carenza dei presupposti, riservandosi l'applicazione delle penali contrattualmente previste;

**Dato atto** che in data 08.11.2019, successiva al termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, è stato redatto e sottoscritto il Verbale dello Stato di consistenza n. 2, firmato con riserva dalla ditta appaltatrice;

**Vista** la nota prot. n. 83032 del 08.11.2019 con la quale l'impresa ha ribadito la non imputabilità del grave ritardo maturato, ha insistito per il riconoscimento di una proroga contrattuale, senza applicazione delle penali, nonché per avere ulteriore riscontro alla precedente comunicazione, annunciando la trasmissione di un nuovo crono programma accelerato;

**Considerato** che le contestazioni sollevate dalla ditta appaltatrice sono da considerarsi irrituali e tardive e, pertanto, inammissibili e comunque infondate in quanto:

- la ditta Edilimpianti ha sempre disatteso i crono programmi firmati e da essa stessa presentati, iniziando i lavori con ben 144 giorni di ritardo;
- i lavori di parziale rinvenimento delle interferenze tecnologiche sono stati eseguiti in soli due giorni lavorativi (08.10.2018 e 09.10.2018); trattasi, peraltro, di lavorazione compensata a tutto il I SAL;
- i dati ARPAV in merito alle precipitazioni atmosferiche hanno dimostrato che l'andamento della piovosità effettiva nel periodo delle lavorazioni è risultato del tutto in linea con i dati mensili di piovosità dell'ultimo ventennio e, in ogni caso, nel calcolo del tempo per l'esecuzione delle lavorazioni si devono tenere in conto le ferie contrattuali, le ordinarie difficoltà e gli impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche;
- la proposta di una ottimizzazione del tetto di copertura dei fabbricati A e B espressa dalla Edilimpianti in data 28.03.2019, anche se prontamente recepita e accettata dal D.L., non era stata né sollecitata né richiesta dal Direttore dei Lavori; in ogni caso la soluzione progettuale era assolutamente realizzabile e non presentava alcun impedimento nella sua realizzazione, né alcun impedimento l'Impresa ha mai opposto, senza considerare, peraltro, che nel medesimo periodo (rispetto al 28.03.2019) l'Impresa stava procedendo all'esecuzione dell'arco del solaio di copertura del corpo C realizzando proprio nei giorni 28 e 29 marzo l'arco dei muretti previsti nel Progetto Costruttivo redatto dall'Impresa. Le successive lavorazioni afferenti alla copertura sono comunicate il 17.04.2019 relativamente alla posa della barriera al vapore Blocco A e del Blocco C, e nei primi giorni di settembre 2019 per la posa dell'isolante e l'esecuzione del massetto di pendenza. Dalla seconda metà di ottobre 2019 sono cominciati i lavori di esecuzione delle guaine di impermeabilizzazione a completamento del pacchetto proposto. È evidentemente infondata quindi l'affermazione dell'Impresa su un tempo di sviluppo, condivisione ed esecutivizzazione della copertura quantificabile in 30 giorni;
- la proposta migliorativa applicabile all'involucro esterno di facciata fatta dall'Impresa non era stata sollecitata né mai è stata consentita dalla Stazione Appaltante;
- le lavorazioni relative agli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria condotte sino alla trasmissione della contestazione (18.10.2019), per quanto collegate ad una proposta migliorativa dell'Impresa, riguardavano la predisposizione di "opere morte" e dorsali impiantistiche che non sono state influenzate dalla proposta, essendo lavorazioni comunque da eseguire sia nel caso di accettazione sia nel caso di diniego della proposta;
- nonostante gli Ordini di Servizio nn. 6, 7, si è sempre registrata la presenza in cantiere di 3 o 4 lavoratori al giorno, numero non sufficiente al recupero del ritardo maturato e comunque inidoneo alla puntuale esecuzione dei lavori come da cronoprogramma;
- né il nuovo cronoprogramma predisposto secondo le prescrizioni degli Ordini di servizio nn. 6, 7 né il cronoprogramma definito "accelerato" dalla Edilimpianti nella nota prot. 83032 del giorno 08.11.2019 sono mai stati presentati alla Stazione Appaltante;

**Considerata** altresì, per i suddetti motivi, la negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto;

**Viste:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 20 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2020-2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 26.02.2019 avente per oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021";

**Visti:**

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 60634 del 08.08.2019 con il quale:
  - è stato confermato, convalidato e prorogato l'incarico di direzione dell'Area 4<sup>^</sup> all'Ing. Walter Stocco;
  - sono state definite le funzioni vicarie in caso di assenza dei singoli dirigenti;
- la nota in data 7/03/2017 prot. n. 14978 di delega delle funzioni dirigenziali;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. Aggiornamento annualità 2019/2020/2021";

**D E T E R M I N A**

1. di richiamare integralmente quanto esposto in narrativa quale motivazione del presente atto ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.;
2. di confermare quanto esposto nella prot. n. 82118 del 05.11.2019 del R.U.P., ivi compreso il rigetto (non impugnato) dell'istanza di proroga;
3. di prendere atto che il termine di conclusione dei lavori era previsto per il 07.11.2019 e che, ai sensi dell'art. 7 del contratto d'appalto, "per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale pecuniaria pari all'1,00 per mille dell'importo netto contrattuale";
4. di diffidare l'Impresa Edilimpianti Srl, ai sensi dell'art. 108, co. 4, D.lgs. n. 50/2019, a riavviare immediatamente l'esecuzione dei lavori, senza ulteriore ritardo e con forza lavoro e operatori adeguati e sufficienti;
5. di invitare l'Impresa ad eseguire e completare tutte le prestazioni e le lavorazioni oggetto del contratto entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2020;
6. di invitare l'Impresa a presentare immediatamente il cronoprogramma aggiornato dei lavori, con termine finale determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, al 31 gennaio 2020;
7. di emanare apposito Ordine di servizio con i contenuti di cui sopra;
8. di ordinare, altresì, all'Impresa di attenersi precisamente e puntualmente, nell'esecuzione delle lavorazioni, alle prescrizioni progettuali, senza discostarsi da esse né introducendo variazioni;
9. di ribadire di non accettare le proposte migliorative dell'Impresa;

10. di diffidare l'Impresa dall'assumere pretestuosi comportamenti in cantiere nei confronti del Direttore dei lavori, o comune del RUP, ovvero dal reiterare pretestuose richieste di modifiche esecutive rispetto alle previsioni contrattuali e progettuali, avvertendola sin d'ora che l'Amministrazione si riserva, in tal caso, di esercitare nuovamente le proprie prerogative contrattuali e di fonte legale, procedendo conseguentemente alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del maggior danno patito e patiendo dal Comune.

Firmato digitalmente il 21/11/2019 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -